

DISPOSITIVO REGOLAMENTARE PER LA FRUIZIONE DEL SIC T. NERVIA (TRATTO DAL PONTE AURELIA AL MARE)

1. FINALITA' E INQUADRAMENTO

Per i fini di cui all'art.11 c. 1d) della L.R. 28/2009 il presente Regolamento per la fruizione del SIC T. Nervia (tratto dal ponte Aurelia a mare), di seguito denominato Regolamento, disciplina le modalità di accesso e di fruizione sostenibile del patrimonio naturale nella porzione del SIC sopra definita.

Oltre alle Misure di Conservazione per i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ricadenti nella Regione Biogeografica mediterranea adottate dalla Regione Liguria con DGR n. 73/2015, si fa anche più generale richiamo alle vigenti leggi in materia di tutela della biodiversità ed in particolare il DPR 08.09.1997 n. 357, il D.P.R. 12.03.2003 n. 120, la L.R. 10.07.2009 n. 28 e il Piano di Gestione del SIC IT ove approvato.

2. ATTIVITA' NON AMMESSE

All'interno del perimetro del SIC (tratto da ponte sull'Aurelia a mare) è vietato:

- * l'accesso libero delle persone a piedi o con qualsiasi mezzo, fatta eccezione per il transito sulla pista e passerella ciclopedonale. Sono esclusi dal divieto gli Organi di Polizia, i soggetti titolari dei compiti di polizia idraulica e ittico-venatoria e di altre pertinenti funzioni istituzionali nonché quelli specificamente autorizzati dagli enti di competenza per scopi finalizzati alla tutela e cura del sito naturalistico e alla sicurezza idraulica e per necessità contingenti legate alla pubblica incolumità;
- * lo svolgimento di attività ludico-sportive, escursionistiche e del tempo libero nonché di gare, eventi o manifestazioni. Sono escluse dal divieto iniziative di carattere didattico e/o di studio e valorizzazione del sito naturalistico espressamente organizzate od autorizzate dall'Ente gestore;
- * la caccia e la pesca, in conformità a quanto previsto nelle specifiche norme di settore;
- * il prelievo e/o danneggiamento di fauna e flora e dello stato dei luoghi;
- * il sorvolo a bassa quota con qualsiasi mezzo;
- * il bivacco o campeggio, l'accensione di fuochi, il rilascio di rifiuti o di liquidi inquinanti;
- * l'immissione di cani o altri animali, il rilascio di cibo per l'alimentazione della fauna;
- * l'affissione di cartellonistica, manifesti o targhe, ove non previamente autorizzata dall'ente gestore del SIC e dai soggetti proprietari, nonché il danneggiamento o deturpamento della segnaletica e pannellistica esistente;
- * l'utilizzo di fonti di emissioni sonore o d'illuminazione autonoma.

3. ATTIVITA' REGOLAMENTATE

A contorno del SIC, lungo la pista ciclopedonale e i punti di osservazione faunistica è consentito l'accesso di persone e mezzi non motorizzati in tutti i periodi dell'anno e ore del giorno; sulla passerella ciclabile di sovrappasso del torrente l'accesso e il transito sono consentiti solo nelle ore diurne (dall'alba sino a mezz'ora dopo il tramonto).

Durante il transito in zona SIC dovrà essere tenuto un comportamento rispettoso dei valori naturali e degli animali tutelati, evitando gesti, suoni o rumori molesti.

A contorno dell'area SIC è ammesso lo svolgimento di attività di bird-watching e fotografia naturalistica, nonché visite guidate per piccoli gruppi (massimo di 25 persone a visita) utilizzando la pista ciclopedonale e i punti di osservazione faunistica. Non è ammessa la sosta di osservazione ed illustrazione durante il transito sulla passerella di sovrappasso del torrente.

Relativamente alla porzione di barra fociva presente in continuità lato sud del SIC è vietato l'accesso a persone e cani nelle ore notturne e nel periodo dell'anno compreso tra i mesi di ottobre e giugno inclusi. Nei mesi di luglio-agosto –settembre è ammesso il solo accesso diurno a piedi nella zona di bagnasciuga, adottando comunque comportamenti rispettosi delle esigenze ecologiche della fauna e degli habitat naturali, comportamenti opportunamente prescritti attraverso cartelli affissi in loco a cura dei Comuni.

L'accesso temporaneo all'interno del sito è ammesso per soli scopi scientifici e didattici previa richiesta documentata da parte di soggetti qualificati, da prodursi all'ente gestore del SIC ai fini della valutazione con

le modalità indicate nella DGR 30 /2013, allegato B - Fase 1). Le autorizzazioni all'accesso sono nominative e a termine.

4. MANUTENZIONI E VIGILANZA

Salvo diverso accordo tra le parti, gli oneri di pronto intervento e di manutenzione dei luoghi e delle infrastrutture per il controllo degli accessi e della fruizione nell'area del SIC (tratto dal ponte Aurelia a mare) sono a carico dei Comuni di Camporosso e Ventimiglia rispettivamente per la parte di competenza territoriale. Parimenti è in carico ai due Comuni, per il territorio di competenza, lo svolgimento di attività di sorveglianza ai fini del rispetto dei divieti e delle regole di cui al presente Regolamento. I Comuni garantiscono un servizio quotidiano di controllo dell'area attraverso i propri organi di polizia ed eventualmente con il supporto di soggetti convenzionati, qualificati per lo scopo ai sensi delle normative vigenti.

Resta fermo quanto previsto dall'art 19 della L.R. 28/2009 sulla tutela della biodiversità circa le funzioni di sorveglianza svolte dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nonché dagli altri soggetti ed organi cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale e in particolare quella faunistica, venatoria e ittica.

5. SANZIONI

1. Fatta salva la più generale applicazione dei dispositivi inerenti la violazione di altre leggi, in conformità e applicazione all'art.18 della L.R. 28/2009 e s.m.i. in materia di tutela della biodiversità si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della L.R.28/2009;
- b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di Incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza;
- c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nel Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché per le violazioni punite ex art. 13 della L.R. n. 9/1984, così come modificato dalla L.R. 28/2009 e s.m.i., si provvede ai sensi della Legge Regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della L.R. 9/1984, così come modificato dalla L.R. 28/2009, sono esercitate dall'Ente gestore.

3. Gli introiti delle sanzioni sono destinati all'ente gestore per attività di tutela e gestione della biodiversità ai sensi della L.R. 28/2009.

4. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione Liguria, anche su segnalazione dell'ente gestore del SIC, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell' inadempiente.

5. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono, come previsto dall'art.18 della L.R. 28/2009, provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.